

COMMISSIONI RIUNITE
GIUSTIZIA (IV) - DIFESA (VII)

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE **ALFREDO BIONDI**

INDICE

	PAG.
Missioni:	
PRESIDENTE	13
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Affidamento in prova del condannato militare (Approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato) (2204) . .	13
PRESIDENTE	13, 18, 19
CAIATI ITALO GIULIO	17
CICCARDINI BARTOLOMEO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	18
CICCIOMESSERE ROBERTO	16, 18, 19
DEL RIO GIOVANNI	17
FELISETTI LUIGI DINO, <i>Relatore per la IV Commissione</i>	17, 18
MARTORELLI FRANCESCO	17, 19
ORIONE FRANCO LUIGI	17
RICCI RAIMONDO	17, 18
STEGAGNINI BRUNO, <i>Relatore per la VII Commissione</i>	19

La seduta comincia alle 9.

FRANCESCA LODOLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma del secondo comma dell'articolo 46 del regolamento, che i deputati Bernini, Carta, Cavaliere, Pucci e Tantalo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Affidamento in prova del condannato militare (Approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato) (2204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Affidamento in prova del condannato militare », già approvato dalle Commissioni riunite II e IV del Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

Essendo stata chiusa la discussione sulle linee generali nel corso di una precedente seduta, dobbiamo passare adesso all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

*(Affidamento in prova
del condannato militare).*

Allorché alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi tre anni, il condannato militare può essere affidato in prova, fuori dello stabilimento, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando od ente militare.

L'affidamento in prova non si applica:

quando il condannato militare abbia precedentemente commesso un delitto di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

per i reati militari non colposi contro la fedeltà e la difesa militare, previsti dal titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per i reati di offesa all'onore ed al prestigio del Presidente della Repubblica e per i reati di vilipendio;

per i reati militari di rivolta, ammutinamento, accordo al fine di commettere rivolta o ammutinamento, cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante;

per i reati commessi con finalità di terrorismo.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento, nei casi in cui possa presumersi che la vita nella comunità mi-

litare sia sufficiente per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui possono essere indicate eventuali prescrizioni che il soggetto dovrà seguire.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare riferisce periodicamente sul comportamento del soggetto e propone, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalità:

1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministero da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.

In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorità o a domanda, durante l'affidamento in prova, si osservano le disposizioni del precedente numero 1).

I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza, possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministero della difesa, per prestarvi servizio.

Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti simili.

Il relatore per la VII Commissione, onorevole Bruno Stegagnini, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dopo la parola inflitta aggiungere le seguenti: dall'autorità giudiziaria militare;

Al primo comma dopo la parola stabilimento aggiungere le seguenti: militare di pena;

Al secondo comma sopprimere le parole da quando fino a estorsione;

Al terzo comma dopo le parole lo stabilimento aggiungere le seguenti: militare di pena;

Al quarto comma sostituire la parola possono con l'altra sono, e sopprimere la parola eventuali;

Al sesto comma dopo le parole ente militare aggiungere le seguenti: al quale è affidato il condannato e dopo le parole riferisce periodicamente aggiungere le seguenti: al giudice militare di sorveglianza almeno tre mesi;

Al nono comma, numero 1), dopo la parola affidato del settimo rigo, aggiungere le parole affidato con provvedimento del giudice militare di sorveglianza;

Al nono comma, numero 2), sostituire la parola Ministro con ministero;

Sostituire l'ultimo comma con il seguente: Durante l'affidamento in prova è sospesa l'esecuzione delle pene accessorie irrogate ai sensi degli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace.

Gli onorevoli Martorelli, Ricci e Baracetti hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il condannato militare può essere affidato in prova a un comando o ente militare per un periodo eguale a quello della pena da scontare se questa non supera i 3 anni di reclusione e non è stata inflitta una misura di sicurezza detentiva.

L'affidamento in prova è escluso:

per i reati militari non colposi contro la fedeltà e la difesa militare, previsti dal titolo primo del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per i reati di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica e per i reati di vilipendio;

per i reati di rivolta, ammutinamento, accordo al fine di commettere rivolta e ammutinamento, cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o dell'autorità del comandante;

per i reati connessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

quando il militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Gli onorevoli Martorelli, Ricci e Baracetti hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-bis.

« Il provvedimento di cui all'articolo 1 è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno tre mesi nello stabilimento, nei casi in cui può presumersi che la vita nella comunità militare sia sufficiente per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia reati.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il comando o ente militare riferisce, ogni tre mesi, al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propone, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale ».

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-ter.

« Il soggetto con l'obbligo di servizio di ferma è affidato in prova al comando o ente militare determinato dal ministero da cui il militare dipende o, nel caso di reati militari, originati da obiezioni di coscienza, ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, limitatamente al periodo necessario per effettuare o completare il servizio di ferma; al termine è posto in congedo e affidato al servizio sociale di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per l'eventuale rimanente parte di pena da scontare.

Il soggetto avente rapporto di impiego con l'amministrazione militare è affidato in prova al comando o ente determinato dal Ministero da cui il militare dipende per tutta la durata della pena da scontare. In caso di cessazione del rapporto di impiego, a domanda o per qualunque altra causa, il condannato è affidato al servizio sociale di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la eventuale rimanente parte di pena da scontare.

Durante l'affidamento è sospesa l'esecuzione delle pene accessorie irrogate ai

sensi degli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace ».

L'onorevole Roberto CiccioMessere ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

Al secondo comma, sopprimere il terzo ed il penultimo capoverso.

Al penultimo comma, sostituire le parole: Ministero della difesa, con le altre: ministro della difesa.

ROBERTO CICCIOMESSERE. A proposito di quanto stabilito nell'articolo 1 del disegno di legge credo che la tendenza del legislatore dovrebbe essere quella di evitare inutili sofferenze, trattandosi di reati minimi contro il servizio.

Ritengo, quindi, che le limitazioni contenute nel secondo comma dell'articolo 1 non dovrebbero comparire ed essere, invece, in qualche modo affidate alla discrezionalità del giudice.

Non riesco a capire — per quanto riguarda il primo capoverso del secondo comma — perché un giovane, che nel passato ha compiuto un piccolo reato (ed anche la rapina può essere un reato minimo), non possa beneficiare dell'affidamento in prova. Però, vorrei soprattutto sottolineare la gravità dei capoversi successivi al secondo comma dove si prevede, sostanzialmente, una esclusione per i reati militari non colposi contro la fedeltà e la difesa militare, per i reati militari di rivolta, ammutinamento, e per i reati commessi con finalità di terrorismo. Vorrei fare qualche riferimento anche a proposito del secondo capoverso del secondo comma, cioè per i reati previsti dal titolo I e dal libro II. La rivelazione di notizie segrete non a scopo di spionaggio, ad esempio, verrebbe esclusa da questo secondo capoverso, ed è un reato che può essere minimo o gravissimo. Un giovane che dal carcere di Gaeta scrive ad un amico dicendo-

gli che ci sono sette sentinelle ha compiuto un reato ed è condannato a due mesi. Ora, escludere dal beneficio quel giovane è assolutamente folle, tanto più che l'istituto è affidato alla discrezionalità del giudice. Se il reato è di alto tradimento o cosa del genere, l'esclusione è implicita nel limite di pena di tre anni. Il reato di ammutinamento, al di là della titolazione, è un reato minimo che, praticamente, si verifica quando più militari persistono nel presentare una domanda, un esposto o un reclamo (e, secondo i denunciatori, ad esempio i militari di Mestre hanno compiuto reato di ammutinamento), ed è punito con pene che vanno da tre mesi a sei anni, così come i reati relativi a rivelazioni di notizie segrete. Per questi reati, dunque, lo spettro delle sanzioni è molto ampio e non credo, quindi, vi sia una giustificazione logica ad inserirli tra i delitti esclusi dall'applicabilità dell'affidamento in prova. In pratica, comunque, sono per l'eliminazione di ogni esclusione, rimandando tutto alla discrezionalità del giudice.

Con il secondo emendamento da me presentato, chiedo la soppressione, al secondo comma, del terz'ultimo e del penultimo capoverso. Infatti, o trattasi di reati gravissimi, e quindi la condanna è superiore a tre anni, o di reati minimi. Dunque, insisterei nell'eliminazione di tutte le cause di esclusione, ma soprattutto per quella riferentesi ai reati previsti in quei due capoversi.

Con l'ultimo emendamento chiedo, al penultimo comma, di sostituire le parole « Ministero della difesa », con le parole « ministro della difesa ». Questo perché è espressamente previsto che sia il ministro della difesa a determinare gli uffici ed enti pubblici non militari cui affidare i condannati per reati militari originati da obiezioni di coscienza.

RAIMONDO RICCI. Ritengo che i problemi sollevati dall'articolo 1 del disegno di legge approvato dal Senato siano particolarmente complessi e delicati. Per questo abbiamo ritenuto di presentare gli emendamenti testé illustrati, che ci sembra chiariscano meglio i casi e le modalità con

cui può essere concesso l'affidamento di prova. Le proposte dell'onorevole Ciccimessere rispondono ad una ottica diversa e per questo non riteniamo possibile aderire ad esse.

ITALO GIULIO CAIATI. Mi sembra che gli emendamenti proposti dal collega Ciccimessere si basino su una logica del tutto diversa da quella del provvedimento in esame e ciò mi induce a non ritenerli accettabili. Ritengo invece che gli emendamenti del relatore Stegagnini e del deputato Martorelli tendano ad un fine comune che è quello di migliorare il testo del provvedimento. Essi e solo essi andrebbero pertanto, a mio avviso, più accuratamente esaminati.

GIOVANNI DEL RIO. Concordo con le osservazioni testé svolte dal collega Caiati e mi auguro che la Commissione possa trovare un adeguato punto di sintesi fra gli emendamenti presentati dal relatore Stegagnini e dal deputato Martorelli.

FRANCO LUIGI ORIONE. Mi sembra che gli emendamenti presentati dal deputato Ciccimessere si muovano in una ottica diversa da quella del disegno di legge in discussione e degli emendamenti presentati dal relatore Stegagnini e dal deputato Martorelli. Ritengo, pertanto, auspicabile un punto di incontro solo fra questi ultimi anche al fine di approvare al più presto il provvedimento in discussione.

FRANCESCO MARTORELLI. Anche io sono contrario agli emendamenti presentati dal deputato Ciccimessere poiché essi, come è stato già autorevolmente detto, si muovono in una logica diversa da quella del provvedimento in discussione. Sono d'accordo per un ulteriore approfondimento degli emendamenti da me presentati, a condizione che ciò non comporti ulteriori rinvii del provvedimento in discussione.

DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. Mi sembra che le argomen-

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

tazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto meritino particolare attenzione.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche io ritengo che le considerazioni testé svolte debbano essere ampiamente meditate.

DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. Onorevole presidente, se mi consente tenterò di ricapitolare i termini dell'ampio dibattito che si è testé svolto e di fare alcune proposte concrete per concludere con la massima celerità la presente discussione. Nella discussione che si è svolta sono stati illustrati due tipi di emendamenti: quelli illustrati poc'anzi dal collega Cicciomessere, la cui impostazione è molto diversa da quella dalla quale derivano il testo del disegno di legge approvato dal Senato e gli emendamenti proposti dal relatore Stegagnini e dal collega Martorelli. Tale diversa impostazione risponde, del resto, ad una diversa mentalità e ad una diversa filosofia, che si enuclea soprattutto nelle cause di esclusione dall'affidamento in prova. In alcuni emendamenti si ammette infatti l'affidamento in prova e comunque vengono considerati come cause che escludono l'affidamento in prova provvedimenti del giudice che si ritengono discriminanti.

Il giudizio del relatore, che del resto collima con l'impostazione che il Governo ha seguito nel formulare il disegno di legge approvato dal Senato, è che in materia di affidamento in prova occorra far riferimento ad una meritevolezza in ordine alla quale è necessario tener conto di precedenti e di specificità dei reati.

Per questo, esprimo parere contrario nei confronti degli emendamenti e dei subemendamenti presentati dall'onorevole Roberto Cicciomessere, i quali ultimi per altro trovano accesso negli emendamenti presentati dal relatore Stegagnini e dal deputato Martorelli.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Ricordo che per un ammutinamento si può essere condannati a due mesi!

DINO FELISETTI, *Relatore per la IV Commissione*. È una scelta questa che riguarda la natura del reato. Si è ammessi all'affidamento in prova per reati che non attengano direttamente ad una specificità di carattere militare.

Il relatore riconosce che gli emendamenti illustrati dal collega Martorelli sono dettati da un'impostazione sostanzialmente omogenea a quella del disegno di legge e rappresentano una scomposizione e una razionalizzazione del sistema previsto dall'articolo 1. Tuttavia, poiché vi sono molte coincidenze di contenuto nelle proposte emendative, sono del parere che debba essere preso a base il testo del disegno di legge già approvato dal Senato, introducendo via via le modifiche proposte dai colleghi Stegagnini e Martorelli.

Propongo in sostanza di procedere all'approvazione dell'articolo 1 per segmenti, in maniera di arrivare ad una conclusione operativa della nostra discussione, e propongo, a tal fine, di effettuare una breve sospensione della seduta.

RAIMONDO RICCI. È opportuno almeno votare il primo articolo. Sono d'accordo per una breve sospensione, al fine di pervenire ad una formulazione unica.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda sull'opportunità di pervenire ad un testo unificato, se necessario attraverso una breve sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,20, è ripresa alle 11,40.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Luigi Dino Felisetti, relatore per la IV Commissione, e Bruno Stegagnini, relatore per la VII Commissione, d'intesa con i rappresentanti dei gruppi politici presenti nelle Commissioni riunite, hanno presentato il seguen-

VIII LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA-DIFESA) — SEDUTA DEL 10 MARZO 1982

te emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

« Il condannato militare può essere affidato in prova ad un comando o ente militare per un periodo uguale a quello della pena da scontare se questa non supera i tre anni di reclusione e non è stata inflitta una misura di sicurezza definitiva.

L'affidamento in prova è escluso:

per i reati militari non colposi previsti dai capitoli I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 91 e 94;

per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma, e 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace;

per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;

quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

BRUNO STEGAGNINI, *Relatore per la VII Commissione*. Sono favorevole a questa formulazione e pertanto ritiro i miei emendamenti all'articolo 1.

FRANCESCO MARTORELLI. Anch'io sono favorevole e ritiro i miei emendamenti.

ROBERTO CICCIOMESSERE. Dichiaro che voterò contro la nuova formulazione dell'articolo 1, proposta dai due relatori.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento dei relatori Luigi Dino Feli-setti e Bruno Stegagnini, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(È approvato).

Risultano, pertanto, preclusi gli emendamenti presentati dal deputato Ciccio-messere.

Propongo ora di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO